

Credito d'imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design - pubblicati i codici tributo

Circolare 202 del 17/03/2021 - Fiscale e Societario

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 13/E/2021 ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione delle quote annuali del credito d'imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

I codici tributo istituiti sono distinti in relazione ai crediti d'imposta:

"6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative";

"6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno";

"6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia".

Le regole di fruizione del credito d'imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sono (cfr. Legge di bilancio 2020):

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non può essere ne ceduto ne trasferito (anche all'interno del consolidato fiscale);
- il momento di fruizione del credito d'imposta decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili (01.01.2021 per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Il diritto alla compensazione è subordinato all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile, estesi a tutte le imprese.

La compensazione è ammessa in 3 quote annuali di pari importo; il triennio rappresenta il periodo minimo di compensazione, con la facoltà di riporto al periodo d'imposta successivo dell'eventuale quota di credito inutilizzata per incapacienza o di riporto delle quote residue per incapacienza anche oltre il periodo triennale di fruizione.

Al credito d'imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design non si applicano i limiti annuali di compensazione, stabiliti dalla legge.

Il modello F24 è presentabile unicamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è automatica, non essendo subordinata ad autorizzazioni preventive dell'Agenzia delle entrate o di altro ente: la compensazione **può avvenire anche prima della trasmissione del modello redditi del periodo d'imposta di maturazione del credito e prima dell'invio della comunicazione al Mise** (attesa entro la fine del primo semestre 2021).

Per quanto concerne quest'ultimo adempimento si rammenta infatti che la comunicazione al Mise è **funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Mise dei dati necessari per il monitoraggio** della misura agevolativa: l'eventuale inadempimento non incide né sull'ammissibilità all'agevolazione, né sul diritto alla fruizione del credito.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA".

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)

Fonte: <https://ali.mediatrria.com/servizi/fiscale-e-societario/circolari/credito-dimposta-ricerca-sviluppo-innovazione-e-design-pubblicati-i-codici-tributo>